

Codice A1814B

D.D. 8 maggio 2025, n. 909

Concessione breve per intervento di taglio piante in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL). Richiedente: Azienda agricola Dondo Giampietro.



ATTO DD 909/A1814B/2025

DEL 08/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve per intervento di taglio piante in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL). Richiedente: Azienda agricola Dondo Giampietro.

In data 20/11/2024 il sig. Dondo Giampietro in qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola omonima con sede legale in strada Monvicino – Cascina Balocca, 25 – 15024 Masio (AL) - C.F. /partita IVA 01918230069, ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione breve per intervento di taglio vegetazione ripariale lungo l'asta del fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL), nelle aree individuate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, a firma del dott. for. Jr. Luca Rosso iscritto al n° 1065 dell'Ordine Dott. For. e Agr. della Prov. di Torino.

L'intervento, è suddiviso in 2 tratti così individuati:

Tratto 1: localizzato su aree demaniali, in sponda destra del fiume Tanaro sul foglio 7 e 12 del Comune di Masio (AL) e sul foglio 31 del Comune di Felizzano (AL);

Tratto 2: localizzato su aree demaniali, in sponda sinistra del fiume Tanaro sul foglio 30 e 31 del Comune di Felizzano (AL) e sul foglio 7 e 8 del comune di Masio.

In data 22/11/2024 con nota prot. n. 55529 è stata disposta la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni di Masio e Felizzano senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Visto il nulla osta idraulico PIAL4127 rilasciato dall'A.I.Po - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 828 del 14/01/2025, ai sensi del t.u. 523/1904, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere del Settore Piemonte Sud espresso con nota prot. n. 64236 del 23/04/2025, contenente le prescrizioni tecniche di taglio riportate nel dispositivo del presente atto, che configura l'intervento come manutentivo ai sensi degli artt. art. 37 e 37 bis del regolamento Forestale vigente, alle condizioni stabilite nel nulla osta PIAL4127, di seguito riportate:

all'interno dell'alveo inciso:

- *nel tratto di sponda tra il fondo alveo e 1/3 dell'altezza della sponda stessa, diversamente da quanto indicato nella relazione tecnica presentata nella quale viene indicato 2/3, il taglio potrà essere effettuato a raso con rilascio della vegetazione flessibile (avente diametro indicativo inferiore a circa 5/6 cm), arborea ed arbustiva, ricorrendo gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del sopra richiamato Regolamento Forestale;*
- *nel tratto compreso tra 1/3 dell'altezza della sponda ed il ciglio superiore della sponda stessa il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluitate dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena;*

all'esterno dell'alveo inciso:

- *sulle eventuali parti di sponda esterne allo stesso e sui relativi cigli spondali superiori (fascia di rispetto dei 10,00 m e latitanti aree di pertinenza idraulica ricadenti su aree demaniali), il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluitate dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena;*

a tale riguardo si rammenta, ad ogni buon fine, che: nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI all'art. 29, comma 2, lettera d), viene disposto che debba essere mantenuta una fascia di "ampiezza pari ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda per assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e di riduzione della velocità della corrente".

Tenuto conto che, nella documentazione progettuale presentata non sono stati nettamente individuati i confini demaniali delle aree oggetto di taglio, si ribadisce che la presente concessione ha validità esclusivamente sulle aree demaniali e per una lunghezza massima di 2 km per tratto, come evidenziato nel nulla osta di A.I.Po PIAL4127 del 14/01/2025.

Dato atto che il procedimento si è concluso oltre i termini istruttori previsti, per le verifiche tecniche connesse al rilascio del parere di competenza forestale, in considerazione dell'estensione dell'intervento previsto e del conseguente impatto sul contesto ambientale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle

opere idrauliche delle diverse categorie";

- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 19 del 17.12.2018 art. 56 e Allegato A;
- Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".;

determina

di autorizzare all'Azienda agricola Dondo Giampietro con sede legale in strada Monvicino – Cascina Balocca, 25 – 15024 Masio (AL) - C.F. /partita IVA 01918230069, l'intervento di taglio vegetazione ripariale in sponda destra e sinistra del fiume Tanaro nei Comuni di Masio (AL) e Felizzano (AL), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla osta idraulico PIAL4127 dell'A.I.Po - Ufficio Operativo di Alessandria - nota prot. n. 828 del 14/01//2025, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e alle prescrizioni tecniche di taglio, indicate nel parere prot. n. 64236 del 23/04/2025, del Settore Tecnico Piemonte Sud, ai sensi degli artt. 37 e . 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i., qui sotto riportate:

1) Ai sensi dell'art. 3 co. 2 lt a) del DPGR 8/R del 29 dicembre 2020 (Regolamento Albo imprese forestali del Piemonte) la ditta prima dell'inizio lavori deve risultare iscritta all'Albo;

2) i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni della relazione tecnica forestale a firma del dott. for. Jr. Luca Rosso, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni sotto indicate nonchè di quelle dettate dal nulla osta idraulico di AIPO; si richiama inoltre l'assoluto rispetto dei confini

che delimitano il taglio autorizzato;

3) la direzione tecnica dovrà essere affidata a tecnico forestale abilitato e, con riferimento al sopra citato punto 2 del Nulla Osta Aipo, prima dell'inizio lavori di ogni lotto la direzione lavori dovrà delimitare i seguenti confini:

- con vernice bianca con doppio tratto orizzontale ad 1,30 di altezza dei fusti il confine del terzo inferiore di sponda che rappresenta il limite ove intervenire secondo le indicazioni di cui al punto 2 - primo trattino - del citato Nulla Osta;*
- con vernice gialla con doppio tratto orizzontale ad 1,30 di altezza dei fusti il confine superiore corrispondente al ciglio superiore di sponda che rappresenta il limite esterno ove intervenire secondo le indicazioni del di cui al punto 2 – secondo e terzo trattino - del citato Nulla Osta;*

4) la direzione tecnica dovrà contrassegnare secondo le indicazioni di cui all'art. 9 punto 1 del Regolamento Forestale i soggetti da prelevare nella area delimitata dal punto 2 secondo e terzo trattino del sopra citato nulla osta AIPO (oltre il terzo inferiore di sponda);

5) le operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 saranno oggetto di controllo preventivo da parte degli Enti competenti;

6) considerata l'estensione dell'intervento e del relativo conseguente impatto sull'ambiente acquatico e perifluviale si ritiene opportuno che la direzione lavori individui una o più aree campione rappresentative delle modalità di esecuzione dei lavori, dove la ditta effettuerà la dimostrazione dei criteri di taglio adottati e che saranno utilizzati per l'intero intervento;

7) con riferimento al Nulla Osta Aipo prescrizioni di cui al punti 4 e 9, le operazioni di taglio ed esbosco dovranno essere effettuate:

- tramite il contenimento della cantierizzazione per arrecare il minor disturbo ad habitat e specie floro-faunistiche autoctone;*
- attivando il cantiere esclusivamente in condizioni di umidità dei piani viabili "compatibili" e "sostenibili con l'ambiente acquatico e perifluviale";*
- utilizzando strumenti, macchine e modalità d'intervento che agiscano mediante taglio netto di fusti e rami, evitando di procurare danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione, ed in particolare modo, nell'area oltre il terzo inferiore di sponda, ove il prelievo è di tipo selettivo per piede d'albero, utilizzando esclusivamente il taglio manuale;*

8) al termine dei lavori di ogni singolo lotto la ditta dovrà provvedere all'abbassamento e rifilatura delle ceppaie secondo le norme di gestione forestale;

9) in caso di presenza di vegetazione arborea ridotta a fascia ristretta (minore 10 mt) il taglio dovrà essere limitato solo alle piante con caratteristiche di effettiva pericolosità per preservare il corridoio ecologico e salvaguardare la funzione di fascia tampone;

10) il taglio dovrà essere effettuato garantendo sempre il mantenimento dello skyline della vegetazione fluviale;

11) dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale.

Si richiama in particolare l'art. 32;

12) le ceppaie dovranno essere mantenute e non sradicate mentre il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o in alternativa triturato in sito;

13) dovrà essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno);

14) per le aree non boscate, oltre il ciglio superiore di sponda dovrà essere comunque garantita a fine lavori la copertura almeno il 50 %;

15) oltre il ciglio superiore di sponda NON è consentito il taglio dei soggetti senescenti appartenenti a specie autoctone salvo diversa indicazione stabilita in sede di sopralluogo, tutti i soggetti da mantenere a tempo indefinito dovranno essere contrassegnati secondo le modalità di cui alla 42 bis co.2 del Regolamento Forestale e dovrà essere mantenuto a terra materiale legnoso morto per la tutela della biodiversità;

16) la ditta dovrà comunicare inizio (con anticipo di almeno 15 gg) e fine lavori al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al Settore scrivente e al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni impartite;

17) la ditta prima dell'inizio lavori, dovrà effettuare comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento forestale vigente;

18) il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato dal nulla osta idraulico.

Resta in capo al soggetto autorizzato l'acquisizione di ulteriori pareri ed autorizzazioni disposti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alla normativa in materia ambientale, paesaggistica, tutela della fauna ittica, ecc.

Il provvedimento autorizzativo è accordato ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa